


COMUNE di OSTANA

Piazza Caduti per la Libertà n. 49 – 12030 Ostana (Cn)
Telefono: 0175 94915 – Fax: 0175 94915
E-mail: ostana@unionemonviso.it
Pec: comune.ostana@pec.it
Codice Fiscale: 00453120040
Partita IVA: 00453120040



AVVISO PUBBLICO

La Legge di Bilancio 2022 introduce un contributo per il pagamento dell'Imposta Municipale, il cosiddetto Bonus IMU.

Fra le novità introdotte dalla manovra finanziaria spicca il cosiddetto Bonus IMU. Un contributo per il pagamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili riservato ai soggetti che trasferiscono la propria attività in un Comune a rischio di spopolamento. Si intendono – secondo le interpretazioni attuali – compresi anche coloro che provengono da altro Comune e acquistano immobile e attività nel Comune e continuano, cioè proseguono, l'attività già esistente.

BONUS IMU 2022

Il bonus introdotto in via sperimentale per gli anni 2022 – 2023 consiste in un **contributo per il pagamento dell'IMU** a favore dei soggetti che decidono di trasferire la propria attività in un Comune con **popolazione fino a 500 abitanti** delle aree interne, considerate a rischio spopolamento.

Il contributo non è riferito agli immobili residenziali, ma spetta solo in relazione all'imposta dovuta sugli immobili cosiddetti strumentali, ovvero quelli posseduti ed utilizzati per l'esercizio della propria attività imprenditoriale.

La norma contenuta nei commi da 353 a 356, dell'articolo 1, della Legge n. 234, del 30 dicembre 2021, prevede infatti che avranno diritto al contributo per il pagamento dell'IMU gli esercenti attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune fino a 500 abitanti delle aree interne.

Scopo del bonus infatti è quello di contrastare la crisi causata dal Covid-19, favorire lo sviluppo turistico, contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori.

Il Bonus IMU ovviamente può essere concesso solo nei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti di Stato "*de minimis*".

Il Decreto Interministeriale attuativo, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234", del 30 maggio 2022, n. 230, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1839, in data 08 luglio 2022, ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Questo Comune rientra fra quelli individuati nell'elenco allegato al predetto Decreto Interministeriale 30 maggio 2022, n. 230. I beneficiari di tale contributo, di cui all'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono i soggetti esercenti, nel Comune, attività del commercio al dettaglio e artigiani che effettuano il pagamento dell'Imposta Municipale Propria per immobili da loro posseduti e utilizzati esclusivamente compresi nella categoria catastale C/1 per l'esercizio dell'attività economica siti nel medesimo Comune.

Ai fini dell'accesso al contributo i soggetti esercenti l'attività del commercio al dettaglio e gli artigiani devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) sul quale si paga l'Imposta Municipale Propria;
- 2) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali;
- 3) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- 4) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.

I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Per la richiesta di contributo deve essere utilizzato il modulo predisposto dagli uffici che dovrà essere consegnato al Comune debitamente compilato, sottoscritto e con allegato copia di documento di identità in corso di validità, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso e perciò entro il **06 Settembre 2022**, con consegna a mano oppure tramite PEC all'indirizzo: comune.ostana@pec.it.

Gli uffici comunali provvederanno ad effettuare una prima verifica in merito a quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo, e successivamente le domande saranno trasmesse al Ministero della Cultura, che provvederà alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dalla normativa e al trasferimento ai Comuni delle relative somme per la successiva assegnazione ai beneficiari.

Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate nel decreto. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Si precisa che il Ministero della Cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Responsabile del Servizio: Dossetto Bruna.

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Ostana, li 05 Agosto 2022



LA SINDACA
(Silvia ROVERE)